

Esente da imposte di bollo ai sensi dell'articolo 19 della Tabella Allegato "B" del D.P.R. 642/72.-----

-----**ATTO MODIFICATIVO**-----

-----**DI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

Addì nove maggio duemilaventicinque-----

----- 9 - 5 - 2025-----

in Trieste, nel mio Studio in via San Nicolò n. 33.-----

Davanti a me dottoressa Anna ZAMPAR, Notaio in Trieste, iscritto presso il Collegio Notarile di Trieste, sono presenti i Signori:-----

- **Mariastella MARCHIOLI**, nata a Trieste il giorno 29 dicembre 1973, residente a Trieste, via Felice Machlig n.14,-----

codice fiscale MRC MST 73T69 L424T,-----

che interviene nel presente atto per sé nonché quale Presidente e, come tale, legale rappresentante della:-----

"ARIA' APS", associazione di promozione sociale costituita in Italia, con sede in Trieste, via degli Apiari n.3/B, codice fiscale numero 90127060326, associazione di nazionalità italiana, autorizzata alla firma del presente atto in forza di delibere del Consiglio Direttivo di data 25 ottobre 2024 e dell'assemblea degli associati di data 30 ottobre 2024, come da me Notaio accertato;-----

- **Angela MINGONI**, nata a Verona il giorno 6 giugno 1988, residente a Trieste, via Ruggero Timeus n.14,-----

codice fiscale MNG NGL 88H46 L781C;-----

- **Raffaella GAVA**, nata a Trieste il giorno 31 marzo 1971, residente a Trieste, viale dei Campi Elisi n.35,-----

codice fiscale GVA RFL 71C71 L424J;-----

- **Walter STAMBERGHI**, nato a Trieste il giorno 23 luglio 1976, residente a Trieste, via Felice Machlig n.14,-----

codice fiscale STM WTR 76L23 L424N;-----

- **Paolo TARABOCCHIA**, nato a Udine il giorno 15 luglio 1972, residente a Trieste, via Umberto Veruda n.4,-----

codice fiscale TRB PLA 72L15 L483S;-----

- **Imma MEDVEŠČEK**, nata a Milano il giorno 30 ottobre 1965, residente a Trieste, via Albino Zenatti n.11,-----

codice fiscale MDV MMI 65R70 F205Y;-----

- **Massimiliano SIMARELLI**, nato a Trieste il giorno 24 aprile 1979, residente a San Stino di Livenza (VE), frazione La salute di Livenza, via Veronese n.32,-----

codice fiscale SMR MSM 79D24 L424N;-----

- **Maddalena SINI**, nata a Treviso il giorno 13 gennaio 1994, residente a Trieste, via Giulia n.57,-----

codice fiscale SNI MDL 94A53 L407T;-----

- **Sara TODESCHINI**, nata a Milano il giorno 28 agosto 1978, residente a Trieste, via del Ponte n.6,-----

codice fiscale TDS SRA 78M68 F205Q;-----

- **Mauro DE MAURO**, nato a Lucera il giorno 16 giugno 1958, re-

REGISTRATO A
TRIESTE
IL 13/05/2025
AL N. 4379
SERIE 1T

sidente a Trieste, via Cicerone n.4,-----
 codice fiscale DMR MRA 58H16 E716I;-----
 cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio so-
 no certo, i quali premettono:-----
 - che con atto di data 14 gennaio 2025, mio repertorio numero
 15660/12204, registrato a Trieste il giorno 22 gennaio 2025,
 al numero 603, Serie 1T, tra i predetti comparenti è stata co-
 stituita una Società Cooperativa sociale sotto la denominazio-
 ne **"ATTIVAMENTE - Società Cooperativa Sociale"**, con sede in
 Trieste, via Filzi n.4, iscrizione presso il Registro delle
 Imprese della Venezia Giulia e codice fiscale numero
 01424770327, iscritta nella sezione Imprese Sociali del
 R.U.N.T.S. in data 10 febbraio 2025, repertorio 149801;-----
 - che in sede di verifica dell'iscrizione al Registro Regiona-
 le delle Cooperative, l'ufficio preposto della Regione Friuli-
 Venezia Giulia ha richiesto alcune integrazioni e modifiche al
 testo di Statuto approvato nel succitato atto costitutivo, co-
 me in prosieguo meglio specificato;-----
 -----tutto ciò premesso-----
 e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, i
 comparenti Signori Mariastella MARCHIOLI per sé e per "ARIA'
 APS", Angela MINGONI, Raffaella GAVA, Walter STAMBERGHI, Paolo
 TARABOCCHIA, Imma MEDVEŠČEK, Massimiliano SIMARELLI, Maddalena
 SINI, Sara TODESCHINI e Mauro DE MAURO, come sopra rappresen-
 tata, convengono quanto segue:-----
1) di modificare l'articolo 4 dello Statuto della Cooperativa
 riformulando il sesto paragrafo come segue:-----
 "Pertanto la Cooperativa si configura come una Cooperativa so-
 ciale, sia ai sensi della lettera a) che ai sensi della lette-
 ra b), del 1° comma dell'art.1 della legge 8 novembre 1991 n.
 381, in quanto tra le stesse esiste il seguente collegamento
 funzionale: quando la Cooperativa prende in carico un utente,
 con una progettualità personalizzata condivisa con i servizi
 pubblici e privati, è avviato un servizio di assistenza socia-
 le alla persona per poi eventualmente sfociare in un successi-
 vo percorso di inserimento lavorativo, ove possibile, aiutando
 la persona a superare difficoltà personali e professionali che
 possono ostacolare l'inserimento nel mondo del lavoro. Inoltre
 i due settori di attività possono sviluppare progetti che in-
 tegrino servizi sociali ed opportunità lavorative, creando un
 ambiente di supporto completo per le persone svantaggiate e
 migliorando le opportunità di inclusione sociale e lavorati-
 va.";-----
2) di integrare all'articolo 5 dello Statuto della Cooperati-
 va, il punto d) del terzo paragrafo, come segue:-----
"d) soci sovventori, di cui al successivo articolo 13 del pre-
 sente Statuto.";-----
3) di inserire il seguente nuovo articolo (soci sovventori),
 che assumerà il numero 13), con conseguente rinumerazione dei
 successivi articoli dello Statuto:-----

"ART. 13 (Soci sovventori) -----

Ferme restando le disposizioni di cui al presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa Soci sovventori, ovverosia soci che apportano sovvenzioni, contributi ed in genere versamenti alla Società, tali da permettere alla Cooperativa di ottenere sostegno al proprio sviluppo, prevedendo che:-----

- i conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti;-----

- i soci sovventori possono essere sia persone fisiche che persone giuridiche;-----

- a tal fine, viene costituito un fondo per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.-----

a) (Alienazione delle quote dei soci sovventori)-----

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.-----

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la quota, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.-----

Il socio sovventore che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.-----

b) (Deliberazione di emissione)-----

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:-----

1. l'importo complessivo dell'emissione;-----

2. l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;-----

3. il termine minimo di durata del conferimento;-----

4. i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;-----

5. i diritti patrimoniali in caso di recesso.-----

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da uno a cinque voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione. I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coef-

ficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.-----

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi del precedente punto "4.", qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.-----

c) (Recesso dei soci sovventori)-----

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente paragrafo.-----

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.";-----

4) di inserire nell'elencazione prevista al primo paragrafo dell'articolo 13 (che assumerà, a fronte di quanto deciso al precedente punto 3, la nuova numerazione 14), il seguente nuovo punto d), con conseguente modifica delle lettere successive:-----

"d) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale;"-----

5) di eliminare gli ultimi due paragrafi dell'articolo 15 dello Statuto (che ha assunto la nuova numerazione 16) in quanto, di fatto, ripetitivi di concetti già esplicitati in detto articolo di statuto; alla fine del predetto articolo 15) ora 16) viene inserita la nuova previsione qui di seguito integralmente riportata:-----

"(RISTORNI) - L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, anche secondo quanto previsto in eventuale apposito regolamento.-----

La Cooperativa deve riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.-----

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio e nel rispetto della normativa vigente, delibera sulla destinazione del ristorno, che potrà essere attribuito mediante erogazione diretta ovvero altre modalità ammesse, anche ai sensi dell'art. 2545-sexies ultimo comma del codice civile.";-----

6) di modificare il titolo dell'articolo 15 dello Statuto, ora articolo 16, come segue:-----

"ART. 16 (Esercizio sociale - bilancio - ristorni)";-----

7) di modificare, in tutto il testo dello Statuto della Cooperativa, il riferimento ad articoli dello Statuto che hanno subito delle modifiche in conseguenza del presente atto;-----

8) di approvare il testo integrale del nuovo Statuto della Cooperativa, come sopra modificato, Statuto che si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**, previa sottoscrizione dei comparenti e di me Notaio.-----

Le parti concordemente dispensano me Notaio dalla lettura di quanto allegato, dichiarando di averne esatta conoscenza.-----

Il presente atto è stato da me Notaio letto ai comparenti, che lo hanno approvato, confermato e sottoscritto con me Notaio alle ore undici e minuti otto.-----

Scritto in parte con mezzi informatici da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mio pugno su due fogli di cui occupa quattro pagine intere e fin qui della presente.-----

F.TO Mariastella MARCHIOLI

F.TO Angela MINGONI

F.TO Raffaella GAVA

F.TO Walter STAMBERGHI

F.TO Paolo TARABOCCHIA

F.TO Imma MEDVEŠČEK

F.TO Massimiliano SIMARELLI

F.TO Maddalena SINI

F.TO Sara TODESCHINI

F.TO Mauro DE MAURO

(L.S.) F.TO Dottoressa Anna ZAMPAR - Notaio

-----Allegato "A" al rep. 16283/12685-----

-----**STATUTO**-----

-----TITOLO I-----

-----DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA-----

Art. 1 (Denominazione) - E' costituita la Cooperativa sociale denominata "**Attivamente Società Cooperativa Sociale**" retta e disciplinata dal principio della mutualità senza fini di speculazione privata e scopo di lucro.-----

La Cooperativa potrà utilizzare anche la denominazione abbreviata "Attivamente Soc. Coop. Sociale".-----

ART. 2 (Sede) - La Cooperativa ha sede nel Comune di Trieste.- L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.-----

ART. 3 (Durata) La durata della Cooperativa è fissata dal giorno della costituzione fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).-----

Tale termine può essere prorogato con delibera dell'assemblea straordinaria salvo diritto di recesso per i soci dissenzienti.-----

-----TITOLO II-----

-----SCOPO - OGGETTO - SOCI-----

ART. 4 (Scopo - oggetto) La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di donne, giovani e minori interessati da ogni forme di disagio, violenza, bullismo emarginazione ed esclusione sociale - portatori di disabilità, con ritardi di apprendimento, ragazze/i o minori con problemi socio-culturali o comunque facenti parte delle categorie svantaggiate, persone tossicodipendenti o con problemi alcool-correlati, persone in carico ai servizi della salute mentale e disturbi del comportamento alimentare - nonché ai bisogni di persone anziane o comunque giunte alla fase terminale della loro esistenza; inoltre servizi di consulenza amministrativa, fiscale, formativa, elaborazione dati, ricerca, presentazione, rendicontazione e gestione bandi/progetti regionali ed europei per realtà associative/cooperative sociali sul territorio regionale, extraregionale ed internazionale anche in collaborazione con gli Enti Pubblici per garantire le finalità sociali; attività di marketing strategico e operativo sia online che offline rivolte alle associazioni, cooperative sociali ed imprese sociali del Terzo Settore ed imprese profit per la promozione e la divulgazione delle attività e servizi; promozione di eventi per la sensibilizzazione e divulgazione di tematiche

	sociali.----- In relazione a ciò, la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi:----- - servizi e centri di riabilitazione;----- - centri di accoglienza semiresidenziali e residenziali;----- - attività di prevenzione;----- - attività di sostegno scolastico;----- - centri, strutture, spazi di socializzazione ed animazione culturale, del tempo libero e del turismo;----- - servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso le famiglie, quanto presso le altre strutture di accoglienza;----- - attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale per renderla più consapevole e disponibile all'attenzione alle persone in difficoltà, con particolare attenzione al mondo della scuola;----- - attività di formazione, consulenza, orientamento;----- - attività di promozione della cultura della solidarietà, della giustizia, della pace e della non-violenza;----- - attività di promozione di servizi conto terzi attraverso canali multimediali dedicati o "attività di marketing strategico e operativo rivolto alle imprese e alle associazioni del Terzo Settore";----- - sportello d'ascolto;----- - in conformità all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, lo svolgimento di attività agricole, industriali, artigianali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, come definite dall'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381.----- La Cooperativa può svolgere ogni attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzate al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo, ferma restando la stretta connessione e strumentalità di queste attività collaterali all'esercizio delle predette attività sociali.----- Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è, altresì, impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, di associazioni di volontariato, di federazioni locali e/o nazionali, promuovendo ed aderendo a consorzi, nella prospettiva di contribuire allo sviluppo del Terzo Settore, fermi i divieti e le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3 e 4 del D.lgs. 112/2017.----- La Cooperativa potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, commerciali, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie al conseguimento degli scopi sociali e comunque a questi annessi,
--	--

beneficiando delle provvidenze messe a disposizioni dalle leg-

gi vigenti, con esclusioni delle operazioni di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1 e alla legge 17 maggio 1991 n. 157.-----
Pertanto la Cooperativa si configura come una Cooperativa sociale, sia ai sensi della lettera a) che ai sensi della lettera b), del 1° comma dell'art.1 della legge 8 novembre 1991 n. 381, in quanto tra le stesse esiste il seguente collegamento funzionale: quando la Cooperativa prende in carico un utente, con una progettualità personalizzata condivisa con i servizi pubblici e privati, è avviato un servizio di assistenza sociale alla persona per poi eventualmente sfociare in un successivo percorso di inserimento lavorativo, ove possibile, aiutando la persona a superare difficoltà personali e professionali che possono ostacolare l'inserimento nel mondo del lavoro. Inoltre i due settori di attività possono sviluppare progetti che integrino servizi sociali ed opportunità lavorative, creando un ambiente di supporto completo per le persone svantaggiate e migliorando le opportunità di inclusione sociale e lavorativa. La Cooperativa potrà promuovere l'autofinanziamento stimolando lo spirito di previdenza e risparmio dei soci e raccogliendo prestiti da essi esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale principale, secondo le modalità ed i termini previsti dall'apposito regolamento interno, approvato dall'assemblea dei soci, il tutto a norma dell'articolo 12 della legge 127/1971 e successive modificazioni, e con l'espressa esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma.-----
La Cooperativa, sempre ai fini del conseguimento degli scopi sociali ed in via non prevalente, potrà assumere per deliberazione del consiglio di amministrazione, interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma di società cooperative, Società per azioni o a responsabilità limitata e partecipare alla loro attività, dare adesione ad enti e organismi i cui scopi siano affini o complementari a quelli della Cooperativa, fermi i divieti e le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3 e 4 del D.lgs. 112/2017.-----

-----SOCI-----

ART. 5 (Soci) Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo previsto dalla legge. Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali. Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato dall'attività della Cooperativa.-----

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.-----

Possono essere soci le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:-----

a) soci prestatori: persone fisiche che per professione, capacità, attitudine e specializzazione professionale maturate nei

settori di cui all'oggetto della cooperativa, prestano la loro attività cooperando all'esercizio e allo sviluppo dell'oggetto sociale realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative e ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;-----

b) soci fruitori: che godono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati alla Cooperativa;-----

c) soci volontari: che prestano la loro attività gratuitamente;-----

d) soci sovventori, di cui al successivo articolo 13 del presente Statuto.-----

Possono altresì essere soci soggetti giuridici pubblici o privati (associazioni riconosciute e non, fondazioni, enti, persone giuridiche di qualsiasi natura) nei cui statuti sia previsto la contribuzione e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.-----

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.-----

ART. 6 (Strumenti finanziari) Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 del Codice Civile, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 del Codice Civile e dell'articolo 111-octies delle d.a.t. del Codice Civile.-----

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:-----

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;-----

- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 del Codice Civile;-----

- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;-----

- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.--

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.-----

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.-----

ART. 7 (Domanda di ammissione) Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al consiglio di amministrazione, specificando:-----

a) cognome, nome, data e luogo di nascita, domicilio e codice fiscale, nonché indirizzo di posta elettronica;-----

b) l'attività svolta e le caratteristiche, eventualmente documentate, in relazione ai requisiti prescritti dall'articolo precedente;-----

c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;---

d) la categoria di soci operatori alla quale richiede di essere ammesso;-----

e) l'incondizionata accettazione dello statuto e dei regolamenti e delle deliberazioni regolarmente assunte;-----

f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta al successivo articolo 27) del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.-

g) ogni altra notizia richiesta dal consiglio di amministrazione.-----

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto nel paragrafo precedente, dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:-----

a) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;

b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.-----

Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto nei precedenti punti da a) a g), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:-----

a.2) l'impegno conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;-----

b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.-----

Chi intende essere ammesso come socio fruitore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti da a) a g), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:-----

a.3) l'impegno ad usufruire, dei servizi offerti dalla cooperativa.-----

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti da b) a g) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:-----

h) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica;-----

i) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;-----

j) la qualità della persona che sottoscrive la domanda;-----

k) la persona fisica designata a rappresentare l'ente in tutti rapporti sociali derivanti dalla qualità di socio, ivi compresa la partecipazione alle assemblee e l'eventuale assunzione

di cariche sociali.-----

Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.-----

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di amministrazione, sul libro dei soci.-----

Il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di amministrazione chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. Il Consiglio di amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.-----

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione, determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del Codice Civile, gli Amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.-----

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, nel libro dei soci, solo dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto.-----

Il richiedente, sia persona fisica che giuridica, è responsabile per tutto quanto dichiarato nella domanda di ammissione, non essendo il consiglio di amministrazione obbligato a verificare la rispondenza al vero di dette dichiarazioni.-----

I soci sono obbligati:-----

- a) al versamento della quota sottoscritta;-----
- b) ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le delibere assunte dagli organi sociali;-----
- c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando alle attività nelle forme e nei modi stabiliti dallo statuto, dal regolamento interno e dalle delibere assunte dagli organi sociali-----
- d) a concorrere alle spese della cooperativa in rapporto alla quantità e qualità di scambio mutualistico posto in essere con la medesima.-----

Se il nuovo socio non versa la quota sociale sottoscritta nei tempi determinati dal consiglio di amministrazione, la sua accettazione si intende come non avvenuta.-----

Il socio che non ottemperi, in tutto o in parte a quanto stabilito dallo statuto, dal regolamento interno e/o dalle disposizioni impartite dagli organi sociali, oltre al risarcimento dei danni provocati, sarà passibile del pagamento di una pena-

le il cui importo sarà determinato dal consiglio di amministrazione o, su proposta di questo, dall'assemblea dei soci.--

ART. 8 La qualità di socio si perde per morte, recesso o per esclusione, se il socio è persona fisica; per recesso, esclusione, scioglimento, liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.-----

E' escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia stata aperta o estesa la procedura di liquidazione giudiziale secondo il codice della crisi e dell'insolvenza.-----

ART. 9 (Recesso) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:-----

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione indicati;---
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;-----
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;-----
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.-----

Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano decorsi almeno due esercizi sociali dalla loro ammissione in cooperativa.-----

Il recesso dei soci fruitori e dei soci volontari è libero.---

Il recesso non può essere parziale.-----

Spetta però al consiglio di amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimi il recesso, ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della società.-----

In ogni caso la dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla società, con ogni mezzo che consenta l'attestazione dell'avvenuta ricezione, almeno tre mesi prima della chiusura dell'esercizio in corso perché possa produrre effetto con la chiusura del medesimo esercizio; ove ciò non avvenga l'effetto si produrrà, con la chiusura dell'esercizio successivo.-----

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dal consiglio di amministrazione essere escluso il socio:-----

a) che non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto e del regolamento interno, oppure le deliberazioni legalmente presi dagli organi competenti;-----

b) che, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.----

Nei casi indicati nelle lettere a) e b) il socio inadempiente dovrà essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a regolare la propria posizione e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese da detto invito e sempreché perduri l'inadempienza.-----

ART. 10 Contro le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione o dall'assemblea a norma degli articoli 7 e 8, gli interessati possono ricorrere soltanto al collegio arbitrale,

che decide inappellabilmente.-----

Il ricorso, a pena di decadenza, deve essere presentato non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione.-----

Il ricorso non ha effetto sospensivo.-----

ART. 11 In caso di morte del socio, i rapporti sociale e mutualistico si sciolgono.-----

Gli eredi o i legatari del socio deceduto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui agli articoli che seguono.-----

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.-----

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro un anno dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.-----

In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347, commi 2 e 3 del Codice Civile.-----

Nel caso di scioglimento del socio persona giuridica comunque diverso da persona fisica, i liquidatori hanno diritto di chiedere e di ottenere dalla cooperativa il rimborso della quota di capitale sociale e delle altre somme con le modalità e nella misura stabilite dal presente statuto.-----

ART. 12 (Rimborso della quota) I soci receduti o esclusi, nonché i liquidatori dei soci diversi dalla persona fisica, in stato di scioglimento, hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della quota sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale della quota e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento ai sensi dell'articolo 2545 quinquies del Codice Civile, comma 3.-----

Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.-----

Il pagamento deve essere fatto entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio in detto esercizio, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquidato.-----

Al socio receduto o escluso, agli eredi o legatari del socio defunto, per quanto concerne la liquidazione, remunerazione di eventuali conferimenti e il rimborso dei prestiti, viene riservato lo stesso trattamento previsto per i soci che permangono nella cooperativa in base a precedenti appositi regolamenti, usi o deliberazioni degli organi sociali competenti.---

In ogni caso il socio receduto od escluso e gli eredi del so-

cio defunto rispondono verso i terzi a norma dell'art. 2530 del Codice Civile.-----

ART. 13 (Soci sovventori) -----

Ferme restando le disposizioni di cui al presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa Soci sovventori, ovverosia soci che apportano sovvenzioni, contributi ed in genere versamenti alla Società, tali da permettere alla Cooperativa di ottenere sostegno al proprio sviluppo:-----

- i conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti;-----

- i soci sovventori possono essere sia persone fisiche che persone giuridiche;-----

- a tal fine, viene costituito un fondo per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.-----

a) (Alienazione delle quote dei soci sovventori)-----

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.-----

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la quota, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.-----

Il socio sovventore che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.-----

b) (Deliberazione di emissione)-----

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:-----

1. l'importo complessivo dell'emissione;-----

2. l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;-----

3. il termine minimo di durata del conferimento;-----

4. i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;-----

5. i diritti patrimoniali in caso di recesso.-----

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da uno a cinque voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione. I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale. Qualora, per qua-

lunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.-----

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi del precedente punto "4.", qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.-----

c) (Recesso dei soci sovventori)-----

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente paragrafo.-----

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.-----

-----TITOLO III-----

-----PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO-----

ART. 14 Il patrimonio della società è costituito:-----

a) dal capitale sociale che è variabile, suddiviso in quote aventi valore minimo e massimo secondo le disposizioni di legge. Le quote sono indivisibili. Nessun socio può avere una quota di importo superiore al limite previsto dalla legge.----

b) dalla riserva ordinaria;-----

c) da eventuali riserve straordinarie;-----

d) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale;-----

e) eventuali lasciti o donazioni;-----

f) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri o investimenti per lo sviluppo tecnologico e l'ammodernamento aziendale.-----

Le riserve non possono essere distribuite ai soci durante l'esistenza della società.-----

ART. 15 La quota sociale sottoscritta dovrà essere versata nei tempi stabiliti dal consiglio di amministrazione.-----

La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti della quota sociale sottoscritti dai soci durante l'esistenza della società.-----

Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno, o a vincolo, o ceduti a terzi e ad altri soci, con effetto verso la società, senza l'autorizzazione del Consiglio d'amministrazione.-----

Le somme che eventualmente i soci, oltre al capitale sociale, versano alla Cooperativa o che questa trattiene, sono conferi-

te esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale.--

Modalità e durata dei conferimenti saranno determinati da apposito regolamento approvato dall'assemblea.-----

ART. 16 (Esercizio sociale - bilancio - ristorni) L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.-----

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio e, successivamente alla sua approvazione da parte dell'assemblea deve pubblicarsi presso il Registro delle Imprese e il proprio sito internet, in conformità a quanto disposto all'articolo 9, comma 2, D.lgs. 112/2017.-----

Il bilancio composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, è corredato, se del caso, con la relazione sulla gestione, che dovrà anche contenere, a norma di legge:--

- le indicazioni di rispetto della mutualità prevalente, a norma dell'articolo 2513 del Codice Civile;-----
- le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci, a norma dell'articolo 2528 del Codice Civile;-----
- l'indicazione specifica dei criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, a norma dell'articolo 2545 del Codice Civile;-----
- i dati relativi all'attività svolta con i soci, a norma dell'articolo 2545-sexies del Codice Civile;-----
- ogni altra indicazione richiesta da norme di legge.-----

L'assemblea che approva il bilancio delibera altresì sulla destinazione degli utili annuali, dedotta l'eventuale quota a titolo di ristorno, destinandoli:-----

- a) almeno la quota obbligatoria, prevista per legge, al fondo di riserva legale indivisibile;-----
- b) la quota obbligatoria, prevista per legge, al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge 59/92;-----
- c) una quota di quanto residua successivamente alle destinazioni precedenti potrà essere destinata alla rivalutazione del capitale sociale effettivamente versato, purché nei limiti consentiti dalla legislazione vigente per garantire il godimento delle agevolazioni tributarie alla cooperativa;-----
- d) un'ulteriore quota potrà essere destinata alla remunerazione del capitale sociale effettivamente versato, mediante distribuzione di dividendi in misura non superiore al limite massimo consentito dalla legislazione vigente per garantire il godimento delle agevolazioni tributarie e fatti salvi i limiti previsti dalla legge;-----
- e) un'eventuale quota per finalità di pubblica utilità o per iniziative aventi finalità sociali;-----
- g) l'intera eventuale rimanenza deve sempre essere destinata alla costituzione e/o all'incremento di un fondo di riserva straordinario e indivisibile, finalizzato all'autofinanziamento sociale ed alla generica copertura dei rischi e degli impegni futuri.-----

L'assemblea può sempre deliberare, in deroga alle precedenti disposizioni, che la totalità degli utili netti di bilancio venga devoluta al fondo di riserva legale indivisibile, detratta la sola quota di cui alla precedente lettera b).-----

Il dividendo ai soci cooperatori potrà essere deliberato nel solo caso in cui il rapporto tra il patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della società sia superiore ad un quarto.-----

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.-----

(RISTORNI) - L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, anche secondo quanto previsto in eventuale apposito regolamento.-----

La cooperativa deve riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.-----

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio e nel rispetto della normativa vigente, delibera sulla destinazione del ristorno, che potrà essere attribuito mediante erogazione diretta ovvero altre modalità ammesse, anche ai sensi dell'art. 2545-sexies ultimo comma del codice civile.-----

-----TITOLO IV-----

-----ORGANI SOCIALI -----

ART. 17 Sono organi della Cooperativa:-----

a) l'Assemblea dei soci;-----

b) il Consiglio di Amministrazione;-----

c) l'Organo di controllo, se nominato.-----

ART. 18 (Decisioni dei soci) I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.-----

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:-----

1) l'approvazione del bilancio e destinazione degli utili;----

2) l'approvazione del bilancio anche in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 112/2017;-----

3) la nomina e la revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione, ed eventualmente, la nomina del Presidente e del Vice Presidente;-----

4) l'eventuale nomina dell'organo di controllo o del revisore

legale dei conti;-----

5) determinazione della misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed all'organo di controllo o revisore dei conti, se nominati;-----

6) le modificazioni statutarie;-----

7) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;-----

8) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;-----

9) l'approvazione dei regolamenti interni, ivi compreso il regolamento interno di lavoro ai sensi dell'articolo 6 della Legge 142/2001;-----

10) l'erogazione dei ristorni;-----

11) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;-----

12) deliberazione, all'occorrenza, di un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità.-----

E' vietata ogni modificazione statutaria che tenda a trasformare e/o modificare la natura di cooperativa sociale: qualsiasi delibera in tale senso comporta l'automatica messa in liquidazione.-----

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.-----

ART. 19 (Assemblee) La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. anche a mano oppure email, con prova di avvenuto ricevimento, inviata almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.-----

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.-----

ART. 20 (Costituzione e quorum deliberativi) In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. -----

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.-----

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti

e/o rappresentati, ad eccezione dei casi previsti dai numeri

6, 8 e 11 del precedente articolo 18, per i quali è necessario il voto favorevole di almeno i 3/5 (tre/quinti) dei soci aventi diritto al voto; i soci dissenzienti hanno diritto di recedere dalla società; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa e da quelli non intervenuti non oltre quindici giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione. Tale dichiarazione deve essere annotata nel libro dei soci a cura degli amministratori.-----

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa.-----

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.-----

ART. 21 (Voto) Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.-----

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare della quota sociale detenuta oppure al numero dei loro membri.-----

Il socio, in caso di malattia o un altro impedimento, può farsi rappresentare nelle assemblee da altro socio mediante delega scritta.-----

Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.-----

ART. 22 (Presidenza dell'Assemblea) L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.-----

ART. 23 (Amministrazione) La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero variabile da tre a sette membri eletti fra i soci dell'assemblea, che ne determina il numero.-----

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni, sono rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzioni.-----

Gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro funzioni, nonché ad un emolumento se così deciso dall'assemblea.- La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.-----

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed un Vice Presidente.-----

(Decisioni del Consiglio di Amministrazione) Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.-----

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.----

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, ai sindaci effettivi e/o revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno libero prima della riunione. Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo, se nominato.-----

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, dopo un supplemento di discussione si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità prevale la parte per la quale ha votato il Presidente.-----

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione; in tale ipotesi dovrà essere assicurato il diritto di intervento nella discussione a tutti i Consiglieri, nonché la possibilità della loro identificazione da parte di colui che sarà chiamato a presiedere il Consiglio; il Segretario deve trovarsi nello stesso luogo ove si trova il Presidente.-----

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.-----

Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni. Il Consigliere che senza giustificato motivo manca più di tre sedute consecutive è considerato decaduto. Altresì è decaduto il Consigliere che con le sue assenze tiene un comportamento speculativo al fine di aggirare quanto in precedenza sanzionato.-----

(Poteri del Consiglio di Amministrazione) Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.-----

In particolare compete al Consiglio:-----

a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;-----

b) deliberare l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;-----

c) formare i bilanci;-----

d) deliberare le operazioni finanziarie, commerciali o immobiliari utili al raggiungimento degli scopi sociali, aprire c/c con i privati o istituti di credito, deliberare la locazione di immobili e l'acquisto di macchinari, strumenti, attrezzi e mezzi di opera;-----

e) deliberare la stipula di convenzioni e l'assunzione di appalti;-----

f) assumere e licenziare personale, fissandone le retribuzioni e le mansioni;-----

g) deliberare la nomina a procuratori *ad negotia*;-----

h) sostituire comitati consultivi;-----

i) conferire incarichi specifici ad amministratori e soci, anche di carattere continuativo, fissandone i compensi e le retribuzioni relative.-----

Può deliberare l'adesione della cooperativa a consorzi o ad organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile al perseguimento degli scopi della Cooperativa, nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche e compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la società.-----

Il Consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, del Codice Civile, nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.-----

Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni che saranno fissate dallo stesso consiglio o anche dall'assemblea.-----

Il Consiglio di amministrazione può nominare il direttore e comitati tecnici, anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi se non stabiliti dall'assemblea con apposito regolamento.-----

Il consiglio di amministrazione e gli amministratori, nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.-----

Ogni 180 (centoottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'Organo di controllo sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evolu-

zione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.-----

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies del Codice Civile. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.-----

(Rappresentanza legale) La rappresentanza legale e la firma della cooperativa spettano al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.-----

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.-----

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.-----

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'Organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di controllo, gli amministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla sua sostituzione.-----

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dall'organo amministrativo, sentito il parere dell'Organo di controllo, se nominato.-----

ART. 24 (Organo di Controllo) Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, primo comma, del Codice Civile, la cooperativa, con decisione dei soci, procede alla nomina di un organo di controllo ed in particolare di un Collegio Sindacale ovvero, in quanto consentito dalle vigenti disposizioni di legge, di un Sindaco Unico. Il Collegio Sindacale è composto da un Presidente, da due Sindaci Effettivi e da due Sindaci Supplenti.-----

I membri del Collegio Sindacale ovvero il Sindaco Unico devono essere in possesso dei requisiti di legge, sono nominati dall'assemblea che, all'atto della nomina, provvede anche alla determinazione del compenso loro attribuito, tenuto conto delle eventuali tariffe professionali vigenti.-----

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio rela-

tivo al terzo esercizio della carica. Essi sono sempre rieleg-

gibili. Il Collegio Sindacale ovvero il Sindaco Unico, se nominati, hanno tutte le competenze di legge ed esercitano inoltre - salve le ipotesi di legge nelle quali la revisione legale dei conti deve essere necessariamente affidata ad un Revisore Legale o ad una Società di Revisione - anche il controllo contabile e sono quindi integralmente composti da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze Laddove non ricorrano le condizioni per la nomina del Collegio Sindacale ovvero del Sindaco Unico, il controllo contabile sulla società, qualora comunque obbligatorio per legge, e esercitato da un Revisore contabile o da una Società di Revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che sono incaricati con decisione dei soci e svolgono la propria funzione secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo 39/2010. L'assemblea dei soci, anche laddove non ricorrano le condizioni di legge per la nomina del Collegio Sindacale o del Sindaco Unico o dell'incaricato alla revisione legale di cui al comma precedente, può sempre deliberare, in quanto lo ritenga opportuno:-----

- la nomina di un Collegio Sindacale composto da un Presidente, da due Sindaci Effettivi e da due Sindaci Supplenti, in possesso dei requisiti di legge;-----

- la nomina di un Sindaco Unico, in quanto consentito dalla legge;-----

- l'affidamento dell'incarico della revisione legale ad un Revisore contabile o ad una Società di Revisione; che svolgono la propria funzione secondo quanto stabilito dalla legge e dal presente articolo.-----

-----DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI-----

ART. 25 (Scioglimento e liquidazione) In caso di scioglimento della Società, l'assemblea, con la maggioranza stabilita dagli articoli precedenti, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.-----

In qualunque caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dal bilancio finale di liquidazione, sarà devoluto nel seguente ordine:-----

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti, sempre nei limiti di quanto previsto dal precedente articolo 16;-----

- per l'intera rimanenza, al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 dalla Legge n. 59 del 31 gennaio 1992.-----

ART. 26 (Regolamenti) Il funzionamento tecnico, organizzativo ed amministrativo della Società potrà essere disciplinato da uno o più regolamenti interni da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'assemblea.-----

Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri

del direttore e del comitato esecutivo se saranno nominati, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti, nonché la mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della società.-----

ART. 27 (Clausola compromissoria) Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:-----

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;-----

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;-----

c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o componenti dell'organo di controllo, o nei loro confronti.----

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.-----

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.-----

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, componente dell'organo di controllo o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.-----

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.-----

Gli arbitri sono in numero di:-----

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del Codice di Procedura Civile;---

b) tre, per le altre controversie;-----

c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.-----

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.-----

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.-----

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D.Lgs. n. 5/2003. Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del Codice di Procedura Civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio

sia costituito dalla validità di delibere assembleari.-----

Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D. Lgs n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.-----

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.- Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale.-----

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.-----

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.-----

ART. 28 (Rinvio) Per tutto quanto non è regolato dal presente statuto, valgono le vigenti disposizioni di legge sulle società cooperative sociali, rette con i principi della mutualità agli effetti tributari.-----

ART. 29 (Principi di mutualità) I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.-----

La loro soppressione deve essere decisa esclusivamente con il voto favorevole della maggioranza di tutti i soci aventi diritto di voto.-----

In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del Codice Civile, la Cooperativa rispetta quanto segue:-----

a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;-----

b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due

punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;----

c) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;--
d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della cooperativa, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.-----

F.TO Mariastella MARCHIOLI

F.TO Angela MINGONI

F.TO Raffaella GAVA

F.TO Walter STAMBERGHI

F.TO Paolo TARABOCCHIA

F.TO Imma MEDVEŠČEK

F.TO Massimiliano SIMARELLI

F.TO Maddalena SINI

F.TO Sara TODESCHINI

F.TO Mauro DE MAURO

(L.S.) F.TO Dottoressa Anna ZAMPAR - Notaio